

***STATISTICHE SULLE DICHIARAZIONI FISCALI***

***NOVITA' NORMATIVE IRES***

***ANNO D'IMPOSTA 2020***

A cura di  
*Direzione Studi e Ricerche Economico-Fiscali Ufficio  
di Statistica*

**Sommario**

|                                                                                                                                                                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1 Società di capitali .....</b>                                                                                                                                      | <b>3</b> |
| 1.1 Crediti d'imposta per investimenti in beni materiali ed immateriali – quadro RU .....                                                                               | 3        |
| 1.2 Crediti d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative – quadro RU ..... | 3        |
| 1.3 Variazione in aumento e diminuzione da quadro RF .....                                                                                                              | 4        |
| 1.4 Quadro RS.....                                                                                                                                                      | 5        |
| 1.5 Frontespizio.....                                                                                                                                                   | 5        |
| <b>2 Enti non commerciali .....</b>                                                                                                                                     | <b>6</b> |
| 2.1 Contributi a fondo perduto .....                                                                                                                                    | 6        |
| 2.2 Credito d'imposta spettante per l'anno 2020 alle fondazioni di origine bancaria.....                                                                                | 7        |
| 2.3 Utili percepiti da enti non commerciali .....                                                                                                                       | 7        |
| 2.4 Quadro RS e quadro RQ.....                                                                                                                                          | 8        |

## **1 Società di capitali**

### **1.1 Crediti d'imposta per investimenti in beni materiali ed immateriali – quadro RU**

Dal 2020 l'agevolazione della deducibilità della maggiorazione del costo di acquisizione di beni strumentali (cd. Superammortamento/iperammortamento) viene sostituita dal meccanismo del credito d'imposta e trova evidenza nel quadro RU (Legge 30 dicembre 2020, n. 178). I codici specifici del credito d'imposta per investimenti effettuati nel 2020 sono:

- H4 per investimenti in beni strumentali diversi da quelli dell'allegato A e B della legge n. 232/2016;
- 2H per investimenti in beni di cui all'allegato A della legge n. 232/2016;
- 3H per investimenti in beni strumentali di cui all'allegato B della legge n. 232/2016.

I codici credito per investimenti effettuati nel 2021 sono:

- L3 per investimenti in beni strumentali diversi da quelli dell'allegato A e B della legge n. 232/2016;
- 2L per investimenti in beni di cui all'allegato A della legge n. 232/2016;
- 3L per investimenti in beni strumentali di cui all'allegato B della legge n. 232/2016.

Sono stati inoltre previsti specifici crediti d'imposta per fronteggiare l'emergenza Covid che riguardano:

- credito d'imposta per i canoni di locazione di botteghe e negozi pari al 60% dell'ammontare del canone;
- credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda;
- credito d'imposta per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro riguardante le spese di sanificazione degli ambienti nonché l'acquisto di dispositivi di protezione individuale volti a garantire la salute dei lavoratori;
- i crediti d'imposta per la patrimonializzazione delle società.

### **1.2 Crediti d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative – quadro RU**

La Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha apportato delle modifiche alla disciplina del credito d'imposta per ricerca e sviluppo. Le spese ammissibili riguardano:

- attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale per le quali spetta un credito d'imposta pari al 20% della base di calcolo;

- attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, per le quali spetta un credito pari al 10% , elevato al 15% per le attività di innovazione tecnologica 4.0;
- attività di design e ideazione estetica, finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti) per le quali spetta un credito nella misura del 10%.

Per tali spese nella dichiarazione è stato introdotto il nuovo codice credito "L1".

### **1.3 Variazione in aumento e diminuzione da quadro RF**

Tra le variazioni in aumento e in diminuzione del reddito sono stati previsti due codici che recepiscono la disciplina sui "disallineamenti da ibridi" prevista dal D. Lgs. 142/2018 che ha recepito la Direttiva UE 2016/1164. Si tratta di misure volte a prevenire l'elusione fiscale delle multinazionali impedendo di sfruttare le differenze tra le diverse giurisdizioni fiscali (codice 68 nel rigo RF31 e codice 85 nel rigo RF55). Per ibridi si intendono le transazioni o entità economico-finanziarie trattate fiscalmente in modo diverso in due ordinamenti giuridici, ad esempio doppia deduzione delle componenti negative oppure deduzione in uno Stato e non tassazione in un altro.

Tra le variazioni in diminuzione sono stati previsti gli importi dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito<sup>1</sup>. Si tratta dei contributi per:

- soggetti con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente;
- operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 24 ottobre 2020 che hanno partita Iva attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite a determinati codici Ateco;
- operatori dei settori economici interessati dalle altre misure restrittive introdotte dal DPCM del 3 novembre 2020.

Vanno inoltre indicati i contributi e le altre indennità erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica<sup>2</sup>.

Tra le variazioni in diminuzione è stato previsto un nuovo codice (codice 81) per tener conto dei soggetti che nell'esercizio in corso al 15 agosto 2020 non hanno effettuato l'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali in applicazione delle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art. 60 del D.L. n.104 del 2020.

---

<sup>1</sup> Tali contributi vengono individuati dal codice 83 del rigo RF55.

<sup>2</sup> Tali contributi vengono individuati dal codice 84 del rigo RF55.

Nell'ambito dell'applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità nel rigo RFI sono state previste nuove cause di esclusione che riguardano i soggetti che:

- hanno avuto una riduzione dei ricavi di almeno il 33% rispetto all'anno precedente;
- hanno aperto partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019;
- svolgono un'attività rientrante nell'elenco della "Tabella 2 – codici attività esclusi per il periodo d'imposta 2020".

## **1.4 Quadro RS**

Il quadro RS è stato oggetto di numerosi interventi, recependo le novità introdotte dall'art. 119 del D.L. n. 34/2020 in tema di superbonus che prevede una detrazione del 110% da ripartire in 5 rate annuali e riguarda interventi di isolamento termico che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore del 25% della superficie totale disperdente, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale su parti comuni o su edifici unifamiliari o plurifamiliari e gli interventi per l'installazione di impianti fotovoltaici (righe da RS87 a RS87d). La detrazione del 110% spetta anche per tutti gli altri interventi di efficienza energetica a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi precedentemente indicati. E' stata inoltre prevista la detrazione del 90% (cd. Bonus facciate) per gli interventi di recupero e restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (codice 11 nei righe RS151 e RS152).

Il D.L. 137/2020 ha introdotto contributi e indennità, a seguito dell'emergenza Covid-19, per i quali è prevista la non imponibilità ai fini Ires e Irap e che vengono evidenziati nel prospetto "Aiuti di Stato" del quadro RS. Il successivo D.L. 73 del 2021 ha abrogato la disposizione del D.L. 137/2020 che subordinava la non imponibilità ai fini Ires e Irap al rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla comunicazione della CE 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia". Pertanto non è più previsto l'obbligo di compilazione del relativo prospetto.

Inoltre, per tener conto della sospensione dei versamenti a seguito dell'emergenza Covid-19 è stato inserito il rigo RS480 e per le imprese che fruiscono, per dieci periodi d'imposta, della riduzione del 50% dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nel comune di Campione d'Italia è stato introdotto il rigo RS411.

## **1.5 Frontespizio**

E' stata introdotta una casella "Dichiarazione integrativa errori contabili" per individuare la presenza di una dichiarazione integrativa a favore per la correzione di errori contabili di competenza.

## **2 Enti non commerciali**

### **2.1 Contributi a fondo perduto**

Per contenere i danni che la pandemia ha causato agli operatori economici, sono state approvate diverse forme di sostegno, tra cui l'erogazione di contributi a fondo perduto.

L'art. 25 del DL n. 34 del 2020 (cosiddetto "decreto Rilancio") ha stabilito l'erogazione di un contributo a fondo perduto in favore degli esercenti attività d'impresa che nel periodo d'imposta 2019 abbiano dichiarato ricavi non superiori a 5 milioni di euro e che, nel mese di aprile 2020, abbiano ottenuto ricavi in misura inferiore ai 2/3 di quanto registrato nello stesso mese del 2019.

Con l'articolo 59 del DL n. 104 del 2020 (c.d. "decreto Agosto") è stato previsto un nuovo contributo a fondo perduto in favore delle attività economiche dei centri storici che abbiano subito rilevanti contrazioni di presenze turistiche.

Il contributo previsto dal DL n. 137 del 2020 (c.d. "decreto Ristori") si è sostanziato nell'erogazione di una somma di denaro ai titolari di partita Iva che, sulla base della codifica ATECO, esercitano l'attività prevalente in uno dei settori economici individuati con una specifica tabella allegata al decreto stesso.

Questa tabella è stata modificata, ampliando i codici Ateco, dal DL n. 149 del 2020 (decreto Ristori bis).

L'articolo 2 del c.d. decreto Natale (DL n. 172 del 2020) ha stabilito un ulteriore contributo a fondo perduto in favore dei soggetti operanti nel settore della ristorazione, già beneficiari del provvedimento di cui all'articolo 25 del DL n. 34 del 2020.

Tutti i citati contributi non concorrono alla formazione del reddito e hanno trovato spazio nei quadri dichiarativi, come di seguito riportato.

Nel quadro RE, al rigo RE3 colonna 1, va indicato l'ammontare dei contributi ottenuti.

Nel quadro RF, nelle variazioni in diminuzione, al rigo RF55, con il codice 83 devono essere riportati i contributi ottenuti.

Nel quadro RG, al rigo RG10 (altri componenti positivi) con il codice 27 vanno riportate le somme ricevute, che poi devono essere indicate, in diminuzione, anche nel rigo RG 22 con il codice 47.

## **2.2 Credito d'imposta spettante per l'anno 2020 alle fondazioni di origine bancaria**

Il primo comma dell'articolo 62 del Dlgs n. 117/2017 (codice del Terzo settore), per assicurare il finanziamento stabile dei centri di servizio per il volontariato, ha istituito un fondo unico nazionale (Fun) alimentato dai contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria.

Il medesimo articolo 62, al comma 6, riconosce alle fondazioni di origine bancaria un credito d'imposta pari al 100% dei versamenti effettuati al Fun, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, fino a un massimo di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per gli anni successivi.

Il decreto interministeriale del 4 maggio 2018 stabilisce che, ai fini della determinazione del credito d'imposta, contano i versamenti effettuati al fondo unico nazionale entro il 31 ottobre di ciascun anno.

L'ammontare del credito d'imposta spettante a ciascuna fondazione viene stabilito in base al rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziare e l'importo complessivo dei versamenti effettuati dalle fondazioni<sup>3</sup>.

## **2.3 Utili percepiti da enti non commerciali**

La Legge di Bilancio 2021 ha disposto che gli utili percepiti da enti non commerciali residenti e da stabili organizzazioni italiane di enti non commerciali non residenti, che svolgono specifiche attività di interesse generale, concorrano alla formazione della base imponibile IRES nella misura del 50%, in luogo dell'imponibilità al 100% ordinaria.

La nuova previsione normativa è applicabile a partire dall'esercizio in corso al 1/1/2021.

L'agevolazione intende valorizzare il ruolo sussidiario svolto dagli enti non profit e richiede che l'ente beneficiario eserciti, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

---

<sup>3</sup> L'ammontare complessivo dei versamenti effettuati dalle fondazioni al Fun entro il 31 ottobre 2020 è stato pari ad oltre 50,3 milioni di euro, rapportato ai 10 milioni di euro di risorse disponibili per il 2020 ha determinato una percentuale pari al 19,8 per cento.

## **2.4 Quadro RS e quadro RQ**

Di seguito si evidenziano le principali modifiche del quadro RS.

Al rigo RS470 è stato previsto il prospetto per il credito d'imposta in caso di esercizio del diritto di riscatto degli alloggi di edilizia sociale da parte del conduttore (art. 8 del D.L. n. 47 del 2014).

Al rigo RS480 è stato previsto il prospetto riservato ai soggetti che, essendone legittimati, non hanno effettuato alle scadenze previste, i versamenti dovuti, avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

Nel quadro RQ sono state previste:

- la sezione XXIV per i soggetti che intendono avvalersi della “Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni” (art. 110 del D.L. n. 104 del 2020);
- la sezione XXV, per gestire la “Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni - settori alberghiero e termale” (art. 6-bis del D.L. n. 23 del 2020).